



AIEL

Associazione Italiana Energie Agroforestali

Sede legale: Via M. Fortuny n° 20 I-00196 ROMA Sede operativa: V.le Dell'Università, 14 – 35020 Legnaro (PD)

P. IVA: 07091431002 Cod. fisc. 97227960586

OSSERVAZIONI ALLO “SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2002 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL’EFFICIENZA ENERGETICA”

17 aprile 2020

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori

In premessa ci scusiamo per il ritardo nella presentazione delle nostre osservazioni causato dalla particolare situazione di questo periodo caratterizzato dalle misure per il contenimento del contagio da COVID 19. Confidiamo possano essere da voi valutate con attenzione.

Il provvedimento in esame costituisce elemento fondamentale delle politiche finalizzate alla decarbonizzazione della produzione energetica, in primis attraverso la riduzione dei consumi ancora largamente dipendenti da fonti fossili.

Gli obiettivi al 2030, e ancor più quelli che dovranno necessariamente essere adottati al 2050, comportano e comporteranno scelte coraggiose.

Se da un lato vi sono straordinarie potenzialità di intervento nel campo dell’efficienza energetica per le quali è urgente mettere in campo tutte le misure e gli strumenti necessari, ci permettiamo di evidenziare che, nell’ambito degli specifici investimenti finalizzati ad ottenere una riduzione dei consumi, non sempre all’intensità della specifica realizzazione corrisponde automaticamente un aumento dell’efficienza. Per fare un esempio, nel campo dell’isolamento termico di un edificio, l’aumento dello spessore del materiale isolante oltre ad una certa soglia non conviene né dal punto di vista della riduzione della trasmittanza che decade più che proporzionalmente rispetto allo spessore, né dal punto di vista economico (oltre a un certo limite), perché l’intensità dell’investimento potrebbe rivelarsi più onerosa dei risparmi energetici generati.

Quindi il principio generale “Efficienza First” pur essendo condivisibile sul piano generale, non è in assoluto sempre la soluzione migliore.

Riteniamo sia necessario perseguire una giusta correlazione tra gli interventi di efficienza energetica e quelli finalizzati alla produzione di energia rinnovabile. Principi che devono sempre procedere in connessione, poiché l’uno dovrebbe essere il complemento dell’altro.

Naturalmente anche per le rinnovabili vale lo stesso principio; non avrebbe infatti senso consumare energia da fonti rinnovabili senza tener conto dell’efficienza degli edifici o delle tecnologie cui è destinata.

Ciò premesso vi sottoponiamo le nostre osservazioni e le conseguenti proposte di emendamento

Articolo 6

Si propone di modificare il testo del comma 1, lettera g) nel seguente modo:

Entro il 31 dicembre 2021, al fine di rendere più efficienti ed efficaci gli strumenti di promozione dell’efficienza energetica rispetto al conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1, è aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo conto della necessità di ampliare l’accesso al meccanismo da parte del settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonché dell’esigenza di semplificare l’accesso al meccanismo, da parte della pubblica amministrazione e del settore privato, anche attraverso la promozione e l’utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell’opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente che utilizzano prevalentemente fonti rinnovabili.

AIEL

Associazione Italiana Energie Agroforestali

Sede legale: Via M. Fortuny n° 20 I-00196 ROMA Sede operativa: V.le Dell'Università, 14 – 35020 Legnaro (PD)

P. IVA: 07091431002 Cod. fisc. 97227960586

Motivazioni

Gli effetti dell'emendamento, se accolto, sono:

- far sì che l'estensione del Conto Termico al "settore civile non residenziale pubblico e privato", come proposto nel testo, non precluda la possibilità di mantenere operativa la possibilità di fruire del meccanismo anche al settore residenziale e a quello industriale/agricolo-agroalimentare come già è previsto attualmente;
- fare in modo che la semplificazione di accesso al meccanismo così come proposta nel testo riguardi non solo il settore pubblico ma sia estesa anche al settore privato;
- precisare che l'ampliamento degli interventi ammissibili, quali gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente sia riferito a quegli impianti alimentati in modo prevalente da fonti rinnovabili.

La richiesta di emendamento è motivata da una precisa serie di ragioni:

Pur condividendo la necessità di evitare sovrapposizioni e frammentazioni tra i vari sistemi incentivanti, riteniamo sia un errore finalizzare in modo esclusivo lo strumento del Conto Termico al civile non residenziale pubblico e privato. La proposta che abbiamo qui rappresentato infatti è finalizzata ad ampliare e favorire l'accesso all'incentivo di questo settore, ma non esclude l'accesso a quei settori che hanno dimostrato di utilizzare questo strumento con successo, con grossi vantaggi per i cittadini, per le imprese e per la collettività.

I dati complessivi, con particolare riferimento agli ultimi tre anni (2017-2019), forniti dal GSE sono chiari in proposito:

- ca 300.000 richieste presentate e ammesse all'incentivo dall'avvio del meccanismo ad oggi, corrispondenti a circa di 1,2 Mld€ riconosciuti dal 2013 ad oggi
- dopo un avvio molto difficile dovuto al fatto che cittadini e operatori non conoscevano il meccanismo per la mancanza di un'adeguata informazione in merito, a partire dal 2016, anno di pubblicazione del decreto di revisione, il tasso di crescita è stato impetuoso fino al 2018 (+81% tra 2015 e 2016, +190% tra il 2016 e il 2017 e +115% tra il 2017 e 2018), mentre a partire dal 2019 sembra essersi stabilizzato intorno a un tasso di crescita annua del 25-30% (abbiamo stimato i dati relativi al 2020 sulla base dei dati forniti dal GSE per il primo trimestre)
- Meno dell'1% delle richieste riguardano la PA, ma guardando interventi di medio-grande intensità, rappresentano il 30% degli incentivi riconosciuti (ca 350.000 euro).

Proprio in ragione del raggiungimento dei nuovi obiettivi sfidanti per l'energia prodotta da fonti rinnovabili e per la riduzione dei consumi, riteniamo non vi siano validi motivi per sottrarre questo sistema incentivante al settore del riscaldamento/raffrescamento residenziale che ha dimostrato di saper valorizzare questo strumento.

Merita altresì evidenziare il fatto che il Conto Termico, dal 2013 ad oggi non è mai stato oggetto di specifici interventi promozionali. Quindi gli attuali risultati sono esclusivamente il frutto dell'auto promozione svolto dagli operatori del settore.

Inoltre vale la pena di ricordare che lo strumento del Conto Termico non è un costo per lo Stato e non è a carico della fiscalità generale perché la spesa è sostenuta da uno specifico fondo generato dalla bolletta del gas.

Anche dal punto di vista della spesa complessiva è utile notare che rispetto alle risorse annualmente disponibili per il Conto Termico pari a 700 milioni per il settore privato e 200 milioni per il settore pubblico sono ancora ben al di sotto della spesa effettiva. Infatti, con riferimento al 2019, per il settore pubblico sono stati impegnati 59 milioni di euro e per quello privato 211 milioni di euro.

Infine vorremmo sottolineare un aspetto che riteniamo importante.

Come è noto tra i principali settori che sono ammessi al C.T. vi è quello del riscaldamento domestico a biomasse. Vi sono precise condizioni che fanno di questo meccanismo un sistema virtuoso che ammette al beneficio esclusivamente gli interventi che presentano precisi contenuti qualitativi:

- Nel caso delle biomasse l'accesso all'incentivo è limitato esclusivamente alle sostituzioni dei vecchi apparecchi obsoleti, cioè è finalizzato alla rottamazione, con dimostrazione formale dello smaltimento



AIEL

Associazione Italiana Energie Agroforestali

Sede legale: Via M. Fortuny n° 20 I-00196 ROMA Sede operativa: V.le Dell'Università, 14 – 35020 Legnaro (PD)

P. IVA: 07091431002 Cod. fisc. 97227960586

-
- I nuovi apparecchi per essere ammessi al C.T. devono rispondere a precisi requisiti qualitativi certificati
 - Il pellet utilizzato per l'alimentazione degli apparecchi domestici deve essere certificato secondo la norma UNI EN 17225
 - Obbligo di manutenzione e installazione almeno biennale.

Questo strumento incentivante quindi merita di essere confermato anche nel settore residenziale privato perché tra i vari obiettivi, attraverso la sostituzione dei vecchi apparecchi obsoleti con nuovi generatori tecnologicamente avanzati consente oltre ad un miglioramento di efficienza anche il miglioramento della qualità dell'aria.

Infine pare opportuno sottolineare che lo strumento del C.T. è utilizzato con successo anche nel settore agricolo, agroalimentare e industriale nell'ambito dei fabbisogni della climatizzazione invernale.

Articolo 7

Si propone di modificare il testo del comma 1, lettera c) nel seguente modo:

al comma 3, le parole "indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001" sono sostituite dalle seguenti: "indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione ad uno o più interventi di efficienza energetica o sostituzione di fonti fossili con rinnovabili individuati dalle diagnosi, con l'obiettivo minimo di riduzione dell' 8% di tutta l'energia primaria fossile impiegata dall'impresa, espressa in TEP, nell'anno solare precedente alla data di presentazione dell'ultima diagnosi o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001".

Motivazioni

Per rendere concrete ed efficaci le diagnosi obbligatorie imposte alle aziende energivore, si ritiene che debba essere definita univocamente l'entità dell'obbligo con l'esecuzione di almeno un intervento di efficienza energetica/rinnovabili, sia in termini qualitativi che quantitativi. L'obbligo nei soli termini qualitativi (intervento suggerito nella diagnosi obbligatoria) potrebbe non essere sufficiente, considerato il rischio di prediligere i soli interventi a bassissima intensità di capitale indipendentemente dal loro risultato.

Si propone quindi, l'obbligo di realizzare un intervento di efficienza energetica e/o di uso di fonti energetiche rinnovabili proposti nelle diagnosi energetiche presentate, da avviare entro i termini di invio della successiva diagnosi, con l'obiettivo di abbattere almeno l' 8% di tutta l'energia primaria fossile dell'impresa (sommatoria di energia termica, elettrica e carburanti fossili riscontrata in tutti i siti) utilizzata nell'anno solare precedente alla data di presentazione dell'ultima diagnosi. L'impresa avrà quindi l'obbligo di ridurre l' 8% in ogni quadriennio intercorrente tra una diagnosi e l'altra.

Si dà la possibilità all'impresa di trasmettere la rendicontazione dei risultati dell'intervento successivamente alla redazione della diagnosi obbligatoria successiva allo stesso intervento. Si dà inoltre la possibilità di poter adempiere agli obblighi futuri nel caso in cui l'intervento superi i risultati minimi.

ESEMPIO: un intervento in cui si riduca o sostituisca il 16% di energia primaria fossile soddisfa il requisito per due cicli di diagnosi (4 + 4 anni)



AIEL

Associazione Italiana Energie Agroforestali

Sede legale: Via M. Fortuny n° 20 I-00196 ROMA Sede operativa: V.le Dell'Università, 14 – 35020 Legnaro (PD)

P. IVA: 07091431002 Cod. fisc. 97227960586

Articolo 11

Si propone di modificare il testo del comma 1 nel seguente modo:

Entro il 31 gennaio 2021, e successivamente con cadenza triennale, l'Enea, di concerto con il GSE e con l'ARERA, predispone un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia e, previa acquisizione delle osservazioni degli stakeholder tramite consultazione pubblica, lo sottopone all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Si propone di aggiungere il seguente comma 1bis:

L'Enea, di concerto con il GSE e con l'ARERA, predispone annualmente una relazione delle attività svolte e lo pubblica sul proprio sito.

Si propone di aggiungere al comma 2 la seguente lettera h):

promuovere campagne di comunicazione rivolte ai cittadini, alle imprese, alle Pubbliche Amministrazioni, ai professionisti sui meccanismi di incentivazione esistenti (Conto Termico, Certificati Bianchi, Ecobonus, FER1, ecc.)

Motivazioni

Siamo dell'avviso che il programma di formazione e informazione affidato ad ENEA debba essere aperto al contributo sia delle altre istituzioni che sono coinvolte nella diffusione dell'efficienza energetica, sia delle associazioni che operano nelle rinnovabili e dell'efficienza.

Inoltre riteniamo sia utile rendere pubblici i risultati raggiunti.

Infine sollecitiamo il fatto che il piano possa promuovere tutti gli strumenti incentivanti oggi disponibili.

Articolo 12

Si propone di aggiungere al comma 1 la seguente lettera e):

dopo il comma 6 è inserito il seguente: 6-bis. Al fine di promuovere l'accesso al credito per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo, nell'ambito degli aggiornamenti del decreto interministeriale che lo disciplina, prevedere la priorità alla concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento rispetto all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato.

Motivazione

In questo periodo storico, dal 2008 ad oggi, il costo del denaro si è abbassato progressivamente fino a toccare Euribor negativi, situazione che ha creato la possibilità di rendere molto trascurabili i costi finanziari di un investimento, anche nel caso di finanziamenti di medio periodo (5 – 7 anni).

Nello stesso periodo abbiamo assistito agli accordi di Basilea, regole che riguardano il mondo degli istituti di credito, che hanno notevolmente irrigidito i requisiti per l'accesso al credito da parte delle imprese (rating, garanzie reali, indebitamento, ecc.).

Per il mondo delle imprese è quindi prioritario avere la possibilità di possedere le garanzie sufficienti per accedere al credito in funzione di quegli investimenti in efficienza energetica che, comunque, hanno indici economici normalmente molto favorevoli, che riescono quindi a compensare ampiamente i costi finanziari legati all'investimento, soprattutto in questo periodo in cui il loro peso economico globale è molto contenuto.

L'emendamento ha la finalità di prevedere, con il prossimo Decreto Interministeriale che disciplinerà il Fondo, la prevalenza delle risorse nella concessione delle garanzie rispetto all'agevolazione del tasso di interesse.